REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI CECINA NEI COMUNI DI MONTECATINI V.C., MONTEVERDI MARITTIMO, POMARANCE
(approvato deliberazione del Consiglio n. 33 del 25.05.2012)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
La Polizia Locale

1. La Polizia Locale costituisce il complesso delle attività di vigilanza che sono espletate dagli organi istituzionali del Corpo nell'ambito dei territori dei comuni aderenti alla convenzione stessa che non siano riservate dalla legge all'Autorità dello Stato.
2. L'attività di Polizia Locale è diretta all'applicazione delle misure di prevenzione e repressione a protezione delle comunità e delle istituzioni da ogni azione dei soggetti giuridici pubblici e privati.

Art. 2
Istituzione del Servizio associato

1.E' istituito tra i Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance ai sensi dell'art. .24 comma 3 bis art. 1 comma 2° e art. 7 comma 1 della Legge 07/03/86 n° 65 il Servizio Associato di Polizia Locale Alta Val di Cecina, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di polizia locale. L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale Alta Val di Cecina sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3
Finalità del Corpo

1. Il Servizio associato di polizia locale, nell'ambito del territorio dei Comuni indicati al precedente articolo consiste nello svolgimento di tutte le funzioni attinenti l'attività di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa e di ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti ai Comuni.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa di cui sopra è corrispondente ai territori dei Comuni dell'Unione Montana Alta Val di Cecina.

In particolare il Servizio di polizia locale è competente a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio, i pubblici esercizi,attività ricettive, l'igiene, l'ambiente ed i tributi locali;
b) svolgere servizi di polizia stradale;
c) vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dai Sindaci o assessori delegati delle singole civiche amministrazioni a tutela del rispettivo patrimonio comunale;
d) prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni,concorrendo con gli altri servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni secondo le modalità previste dai Piani Comunali per la Protezione Civile;
e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta degli altri uffici comunali e alle altre Autorità e uffici autorizzati;
f) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni;
g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l'espletamento dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla convenzione;
h) cooperare, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone e della proprietà pubblica e privata.
i) accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione e secondo le disposizioni interne;
j) ottemperare alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza;
k) segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
l) compiti di Polizia rurale, silvo-pastorale, caccia e pesca.

Art. 4
Funzioni di Polizia Giudiziaria, Stradale e di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia locale, nell'ambito territoriale d'appartenenza degli enti aderenti all'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita ex lege anche le seguenti funzioni:
a) Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dall'art. 55 del cpp.
b) Pubblica Sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza ausiliario riferita ai componenti il Corpo ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione del Sindaco, conferisce apposita qualifica.
c) Polizia Stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a tutti i componenti il Corpo con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del codice della strada.

Art. 5

Collaborazione con le altre Forze di Polizia

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione, e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre Forze di polizia. Qualora sia avanzata esplicita, motivata richiesta, per particolari operazioni, da parte delle competenti Autorità, tale collaborazione potrà avvenire previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci. La predetta autorizzazione potrà essere data dal Comandante nei casi di particolare urgenza ma, del fatto, dovrà essere data notizia alla Conferenza dei Sindaci appena possibile.

Art. 6

Principi organizzativi

Questa parte è stata rivista tenendo conto di quanto indicato da Ricciardi

1. Al Servizio associato di Polizia Locale sovrintende la Conferenza dei Sindaci
2.Ai Sindaci sono attribuiti i compiti di direzione e vigilanza stabiliti dagli articoli 2, 3,9 della legge n.65/1986; la Conferenza approva annualmente gli indirizzi e gli obiettivi del Servizio di Polizia locale, esamina le questioni di interesse comune e approva il programma di lavoro e organizzazione predisposto dal Comandante,effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, approva la relazione annuale sul servizio predisposta dal Comandante.
3. Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.267/2000 possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante e che il personale appartenente al Servizio associato di Polizia locale è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs.267/2000 ed ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.
4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto , tenuto conto delle caratteristiche geografiche e sociali del territorio, è organizzato per settori d'attività, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in rapporto ai flussi della popolazione ed alla morfologia del territorio, delle caratteristiche socio economiche della comunità, nonché al rispetto delle disposizioni e dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo.

CAPO II - ORDINAMENTO

Art. 7

Organico

1. L'organico del Servizio è determinato e successivamente adeguato, su indirizzo della Conferenza dei Sindaci, in relazione agli obiettivi, alle esigenze di servizio ed agli standard regionali, nel rispetto della convenzione e delle norme in materia di personale.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alle norme generali in materia d'organici.

Art. 8

Organizzazione strutturale del Servizio

1. Il Servizio associato di Polizia Locale ha una sede operativa centralizzata nel Comune di Pomarance e sedi operative distaccate nei Comuni dell'Unione.
2. La Polizia locale costituisce un servizio, cioè una unità organizzativa che a sua volta potrà essere suddivisa in una o più unità operative di base.
3. L'organizzazione del servizio di Polizia locale è stabilita dal Comandante, secondo le direttive impartite dai Sindaci.

Dovrà essere rapportata a criteri di razionalità tenuto conto dell'organico e delle esigenze cui far fronte.

Art. 9

Dipendenza organica

1. La titolarità delle funzioni in materia di Polizia locale resta ferma in capo ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione Montana Alta Val di Cecina.
2. La Conferenza dei Sindaci, nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale,coordina e vigila l'espletamento del servizio.
3. La Conferenza dei Sindaci provvederà a trasmettere le direttive dei Sindaci al Comandante del Servizio, dopo averle coordinate e stabilito le priorità.
4. Al Comandante devono essere trasmesse tutte le istanze, atti e segnalazioni e le richieste di intervento.

Art. 10

Nomina del comandante, del Vice Comandante e rapporto gerarchico

1. Il comando del Servizio è attribuito dal Presidente della Unione Montana Alta Val di Cecina , sentita la Conferenza dei Sindaci, al soggetto che riveste il grado superiore ed in caso di parità di grado il comando è attribuito previa valutazione dei percorsi professionali degli aventi titolo. Il Presidente dell'Unione nomina altresì tra gli addetti al coordinamento e controllo un Vice Comandante, chiamato a sostituire il Comandante, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento.
Il Vice Comandante, inoltre, coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante gli sono affidati.
In caso di assenza del Vice Comandante le funzioni vicarie spettano all'addetto al coordinamento e controllo con maggiore anzianità di servizio.
La nomina del Vice Comandante è fiduciaria, soggetta a periodica verifica, e può essere revocata con provvedimento motivato.
Per la restante parte l'ordinamento gerarchico è rappresentato dalla qualifica ricoperta dagli appartenenti, Istruttore Direttivo (Ufficiale) e Istruttore (Agente); a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa.
2. Gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
.

Art. 11

Attribuzioni del Comandante Responsabile del Servizio

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso i Sindaci e verso la Conferenza, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 65/86.
2. In conformità agli obiettivi dell'Amministrazione, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:
a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dalla Conferenza dei Sindaci;
b) emana direttive, disposizioni, ordini di servizio e vigila sull'espletamento del servizio;
c) può intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio;
e) dispone l'assegnazione del personale ai vari incarichi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
f) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni aderenti alla convenzione allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
g) presenta alla Conferenza dei Sindaci eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia locale;
h) provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando, appena possibile le iniziative adottate alla Conferenza dei Sindaci e al Sindaco competente per territorio;

i) adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio;
l) rappresenta il Servizio associato di Polizia Locale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di particolari manifestazioni e cerimonie pubbliche.
m)emana le ordinanze in materia di circolazione stradale di natura temporanea e quelle attuative degli indirizzi ricevuti ,rilascia i pareri ai fini di edilizia pubblica e privata.
3. Il Comandante è tenuto ad indossare l'uniforme soltanto quando rappresenta il Servizio associato di Polizia Locale in occasione di cerimonie, manifestazioni e funzioni civili e religiose.

Art. 12

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice-Comandante riveste la qualifica di ufficiale di polizia Giudiziaria, coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Servizio associato di Polizia Locale.
2. Organizza e controlla l'operato del personale emanando istruzioni dettagliate sui servizi da svolgere e sulle modalità esecutive degli stessi.
3. Fa fronte agli incarichi che gli sono affidati direttamente dal Comandante.
4. Sostituisce il Comandante in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13

Attribuzioni degli Ufficiali e degli Agenti

1. Gli Ufficiali svolgono funzioni di coordinamento e controllo e di collaborazione con il Comandante ed il Vice Comandante.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, in relazione alle qualifiche possedute, espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto attenendosi alle disposizioni loro impartite. In particolare:
a) svolgono funzioni ed interventi volti a prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, ai regolamenti ed alle ordinanze in materia di polizia urbana, rurale, edilizia, commerciale e tutela ambientale;
b) accertano e contestano le violazioni alle leggi e ai regolamenti nei modi e termini previsti dalle disposizioni;
c) prestano soccorso ed assistenza ai cittadini in caso di necessità e quando è loro richiesto;
d) espletano servizi di viabilità e regolamentazione del traffico indicati dal comando;
e) espletano funzioni di Polizia giudiziaria e Pubblica sicurezza.

Art. 14

Disposizioni comuni per tutto il personale della Polizia Locale

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale del Servizio associato di Polizia Locale, si disciplina distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi. Il rapporto organico degli addetti al Servizio è posto in essere con l'Ente di rispettiva appartenenza e di assunzione, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti dell'Unione.
2. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nel presente regolamento, nella convenzione e nella legge, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le direttive del Comandante, sentita la Conferenza dei Sindaci.
3. Gli addetti al Servizio in argomento sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare, ai sensi della Legge 65/1986 e della Legge regionale 12/2006.
4. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale deve assicurare interamente la propria opera nell'interesse del servizio e della Pubblica Amministrazione, prestando nel disimpegno delle sue attribuzioni diligente attività, avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite.
Nei rapporti interni, qualunque sia la qualifica posseduta, dovrà attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio.
5. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine giornaliero di servizio, presso la sede operativa stabilita o, in altri luoghi stabiliti dai superiori, nella tenuta prescritta e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme comunicare entro l'ora stessa eventuali assenze con relativa giustificazione .
6. Ha il dovere di informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e

le modalità esecutive. Al personale è richiesta abilità, zelo e costante buon comportamento sia in pubblico che in privato.
7. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.
8. E' tenuto al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio, salvo quanto disposto dalla legge n.241/90 nei limiti della tutela imposta dalla normativa sulla *privacy*.
9. E' tenuto altresì all'aggiornamento della propria preparazione professionale secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e dal Comando.
10. Nei rapporti con gli utenti e con il pubblico deve tenere un contegno ineccepibile, usare modi cortesi e fermi in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Servizio di Polizia Locale.
11. Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, è tenuto a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.
12. Il personale della Polizia Locale non può essere impiegato in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti d'istituto propri del medesimo servizio, fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli sul mutamento di mansioni.
13. E' assicurata parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra il personale appartenente ai due sessi.

Art. 15

Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti

1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.

Art. 17

Cura della persona

1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18

Impiego in servizio

1. Il personale, gli strumenti ed i mezzi della Polizia Locale, vengono impiegati, ordinariamente, per le funzioni di istituto.

Art. 19

Esecuzione del servizio

1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale nell'esecuzione della propria attività deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite tramite disposizioni scritte e orali del superiore gerarchico.

Art. 20

Riconoscimento in servizio

1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste.
2. Il personale può essere dispensato con provvedimento del Comandante, quando ne ricorrano particolari motivi.

Art. 21

Servizio a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:
a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;
b) deve consegnare al personale che lo sostituisce l'eventuale foglio di servizio con le prescritte annotazioni;
c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, ai propri superiori, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 22

Obbligo di permanenza
1. Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Servizio associato di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
2. La protrazione dell'orario di lavoro viene disposta dal Comandante o dal superiore presente più alto in grado, che ne informa appena possibile il Comandante.

Art. 23
Obbligo di reperibilità
1. Per far fronte ad emergenze di Protezione Civile, pubbliche calamità, a trattamenti sanitari obbligatori o altri fatti eccezionali che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, agli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale può essere fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e dal responsabile del servizio, in conformità con le vigenti disposizioni in materia.

Art. 24
Missioni esterne
1. Previo il consenso del dipendente, il personale del Servizio associato di Polizia Locale può essere inviato in missione esterna al territorio dei Comuni convenzionati, per soccorso in caso di calamità o disastri, per rinforzare corpi o servizi di altri comuni, in particolari occasioni stagionali od eccezionali oppure per motivi tecnici o formativi.
In tali casi il Comando provvede a formulare, d'intesa con i Comuni od amministrazioni interessate, appositi piani od accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.
2. Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto dal Comandante e sono autorizzate da quest'ultimo stesso secondo le disposizioni in vigore.

Art. 25
Disposizioni di servizio
1. Il Comando emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività.
In particolare vengono emanati ordini, disposizioni di servizio, disposizioni operative.
2. Gli ordini di servizio, numerati progressivamente vengono raccolti in un unico registro.

Art. 26
Foglio di servizio giornaliero e rapporto di servizio
1. Il foglio di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio e ne programma le normali attività operative.
2. Viene redatto ed esposto all'albo dell'ufficio centrale almeno entro il giorno precedente a quello al quale si riferisce.
3. Eventuali successive variazioni vanno segnalate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio.
4. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione quotidianamente dell'ordine di servizio.
5. A fine turno il personale è tenuto a compilare un rapporto di servizio descrittivo delle attività svolte, la segnalazione di anomalie e di quant'altro si ritenga utile .

Art. 27
Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione
1. I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione al Servizio associato di Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.
3. Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida.
4. E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando.
5. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa grave o dolo dei consegnatari sono fatti riparare a cura di chi li ha causati e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
6. L'uso dei mezzi di servizio deve essere registrato su apposito libretto di macchina, indicando giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, della percorrenza chilometrica, e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

Art. 28
Tessera di riconoscimento
1. Al personale del Servizio associato di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla Regione Toscana .
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme sia in abito civile.
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
Art. 29
Placca di servizio
1. Al personale del Servizio associato di Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio conforme alle caratteristiche regionali , recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
Art. 30
Orario e turni di servizio
1. L'orario normale di servizio, da svolgersi di norma in due turni, è stabilito in 36 ore settimanali, conformemente alle vigenti normative.
2. L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comando, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive ricevute.
CAPO IV - RIPOSI – CONGEDI ED ASSENZE – MALATTIE - NORME SPECIALI
Art. 31
Riposo settimanale
1. I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Comando contemperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.
Art. 32
Ferie
1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale ha diritto alle ferie nella misura e con la disciplina previste dalle norme in vigore.
2. Il Comando determina i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste dei singoli interessati.
3. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante.
CAPO V - RICOMPENSE – PUNIZIONI – DIFESA IN GIUDIZIO
Art. 33
Ricompense
1. Agli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto in genere per il personale del Comune, possono essere concesse le seguenti ricompense, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
a) elogio scritto del Comandante;
b) encomio della Conferenza dei Sindaci;
c) encomio solenne deliberato dalla Conferenza dei Sindaci ;
d) encomio d'onore deliberato dalla Conferenza dei Sindaci;
e) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal Comando all'Amministrazione competente e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro un anno dalla conclusione della attività o del fatto cui è riferita.
Art. 34
Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari per il personale della Polizia Locale sono quelle previste dalle norme in vigore.
Art. 35

Difesa in giudizio
1. Gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti compiuti nell'esercizio a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione di appartenenza, da un legale di gradimento della Conferenza dei Sindaci proposto dall'interessato escluso i casi di dolo o colpa grave.

Art. 36
Assicurazione
1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale è assicurato a cura e spese dell'Ente contro eventuali infortuni o danni di natura fisica, come invalidità temporanea, permanente o mortalità mediante polizza assicurativa, per la copertura dei rischi non coperti dall'INAIL.

CAPO VI - ADDESTRAMENTO
Art. 37
Addestramento professionale
1. Il personale del Servizio associato di Polizia Locale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Tutto il personale del Servizio associato di Polizia Locale è incentivato altresì a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.

CAPO VII - UNIFORME E DOTAZIONI
Art. 38
Caratteristiche dell'uniforme
1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della Polizia Locale sono quelle fissate con legge regionale di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 39
Fornitura
1. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della relativa durata è fatta a cura dell'Unione.

Art. 40
Dotazioni
1. l'Unione Montana Alta Val di Cecina provvederà affinchè siano fornite le dotazioni accessorie all'uniforme ovvero di quelle necessarie allo svolgimento del servizio, stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 41
Uso, custodia e conservazione di veicoli, attrezzature e documenti
1. Il personale della Polizia Locale nella custodia e conservazione di veicoli, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comando, specificando le circostanze del fatto.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42
Norme integrative
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le nome vigenti per il personale del Comune di appartenenza.
2. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, delle disposizioni dei regolamenti comunali relativi alla dotazione organica del personale, all'organizzazione degli uffici e dei servizi ed alla disciplina dei concorsi.
3. Al fine di poter consentire una specifica e mirata valorizzazione delle professionalità si procederà alla costituzione di specifica quota incentivante, attingendo ai fondi di pertinenza dei rispettivi Comuni almeno in quota pro-capite.
4.Sino all'approvazione da parte dell'Unione di apposito Regolamento relativo al vestiario si applicheranno le norme attualmente vigenti nel Comune di maggiore dimensione dell'Unione stessa.

Art. 43

Destinazione proventi CDS

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 208 del D.lvo 285/92 e succ. mod. ed int., le quote determinate annualmente dalla Conferenza dei Sindaci sono destinate come di seguito

Una quota non inferiore al 50 per cento dei proventi è destinata:

- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà;
- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Servizio associato di Polizia Locale dell'Alta Valdicecina
- in misura non inferiore a un quarto della quota a favore del fondo di previdenza ed assistenza per il personale appartenente Servizio associato di Polizia Locale dell'Alta Valdicecina
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

La Conferenza dei Sindaci stabilirà annualmente come destinare la restante quota del 50 per cento dei proventi

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all'Albo e sarà comunicato alla Prefettura e al Ministero.

GLM\documenti\UNIONECOMUNI\NUOVECONVENZIONI\REGOLAMENTOPolizia